

DETERMINAZIONE N. 113/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Invito e Comunicazione riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 48/2020 di cui al prot. n. 6262 del 01/06/2020, concernente la tematica dell'Identità digitale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 48/2020 del 30/05/2020, acquisita in data 01/06/2020 dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 6262 relativa alla presunta violazione, da parte di un'Amministrazione comunale, delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni in tema di accessibilità, secondo la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, e ad un mancato adeguamento agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*);

ESAMINATA la Trattazione n. 48/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, in base alla quale:

- con riguardo al primo punto, la segnalazione è stata considerata fondata in presenza di violazione di norme del C.A.D ed in tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A.; quindi, si è proposto di adottare un provvedimento che inviti l'Ente all'applicazione della normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020;
- invece, per il secondo punto si propone l'archiviazione in quanto la comunicazione in argomento non si ritiene rientri nelle previsioni di cui all'art. 17 co. 1-quater del CAD.

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 48/2020 ritenendo fondato il primo aspetto della Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Ente

locale segnalato ad adeguarsi alla normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020, dandone comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

- 1) di approvare dette Trattazione n. 48/2020, Invito all'Ente segnalato e Comunicazione al segnalante che, allegati alla presente, ne formano parte integrante;
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

Segnalazione n. 48/2020 - Trattazione

**Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di San Nicola la Strada (CE) - Qualificazione tematica:
Altro - Protocollo n. 6262 del 01/06/2020.**

Il Segnalante espone quanto segue: *Violazione di accesso per le persone disabili, mancata trasparenza e pubblicazioni informazioni materia ambientale.*

Legge STANCA art 2 comma a".

Da quanto rappresentato dal Segnalante vengono segnalate difficoltà nell'interazione ed incompletezza delle informazioni presenti sul sito istituzionale del Comune in oggetto (<http://www.comune.sannicolalastrada.ce.it/c061078/hh/index.php>).

L'esame preliminare ha confermato perplessità in ordine alla disponibilità di documenti resi disponibili in formato-immagine e, in quanto tali, non fruibili tramite strumenti e tecnologie assistive utilizzate dalle persone con disabilità (*screen reader*, ecc.).

Pertanto, visti gli artt. 23-ter, co. 5-bis, e 53, co. 1 del C.A.D., è stata avviata un'istruttoria interna presso il competente Servizio, i cui esiti hanno confermato i profili di criticità.

Invece, la parte relativa agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*) si ritiene irricevibile in quanto non viene rappresentata una presunta violazione del C.A.D. o di altra normativa in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione; pertanto, la questione esula dall'ambito della normativa in materia ICT e, quindi, non è individuabile quale oggetto né della specifica competenza né delle finalità del Difensore civico per il digitale.

Alla luce degli elementi di valutazione sopra riportati, con riguardo al **punto**:

1 – Accessibilità - si considera la segnalazione fondata in presenza di violazione di norme del C.A.D ed in tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A.; quindi, si propone al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti l'Ente all'applicazione della normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020;

2 – Incompletezza informazioni - si propone che la fattispecie risulti non ricevibile con conseguente archiviazione ai sensi dell'art. 6, co. 4 del Regolamento DCD di cui alla Determinazione n. 37 del 12/02/2018, al contempo si propone l'invio della segnalazione in esame all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Invito n. Segnalazione n. 48-2020 relativa alla qualificazione tematica dell'Identità digitale.

Come è noto l'art. 17, co. 1-*quater*, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede: *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

La Determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, co. 1-*quater* del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Nella Segnalazione n. 48-2020 prot n. 6262 del 01/06/2020 richiamata in oggetto si evidenziava, tra l'altro, una *“mancata applicazione Legge Stanca”* da parte di Codesto Ente, con riferimento all'accessibilità del sito istituzionale in ordine alla pubblicazione di documenti resi disponibili in formato-immagine e, quindi, non fruibili tramite strumenti e tecnologie assistive utilizzate dalle persone con disabilità (ad es. screen reader, ecc.). L'istruttoria interna presso il competente Servizio di questa Agenzia ha confermato i profili di criticità in tema di accessibilità.

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita il Comune di San Nicola la Strada *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”* provvedendo affinché si applichi la normativa vigente in tema di accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesto Ente. Inoltre ai sensi dell'art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020, *“il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Cordiali saluti.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 48/2020 - Amministrazione segnalata: Comune di San Nicola la Strada (CE) - Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 6262 del 01/06/2020.

Gent.mo Segnalante,

facendo seguito alla nota prot. n. 12248 del 14/10/2020, si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondato quanto da Lei segnalato in riferimento all'accessibilità del sito istituzionale dell'Ente in oggetto; pertanto, ha proceduto all'invio dell'Invito n. xxx al Comune affinché applichi la normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020.

Nel medesimo Invito si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, l'invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari del medesimo Ente. Inoltre ai sensi dell'art. 17, co. 1-*quater* del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), *"il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Con riferimento al secondo aspetto rappresentato, si ricorda che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del C.A.D., o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-*quater* del C.A.D. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Secondo quanto da Lei evidenziato, la doglianza è sostanzialmente riconducibile ad un mancato adeguamento agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*).

Ne deriva, quindi, che tale fattispecie non rientra nelle funzioni attribuite al Difensore per il digitale

ossia non è relativa a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti.

